I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 440/83 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1983

che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3139/82 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE [3] il Consiglio ha fissato il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità, a decorrere dal periodo di riferimento luglio 1980/luglio 1981 ;

considerando che dopo esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti effettuato sulla base della relazione elaborata dalla Commissione risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1982,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1982 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	251 352	264 738	278 124	291 510	304 896	318 282		
A 2	222 981	235 755	248 529	261 303	274 077	286 851		
A 3 / LA 3	184 559	195 732	206 905	218 078	229 251	240 424	251 597	262 770
A 4 / LA 4	154 943	163 664	172 385	181 106	189 827	198 548	207 269	215 990
A 5 / LA 5	127 593	135 199	142 805	150 411	158 017	165 623	173 229	180 835
A 6 / LA 6	110 146	116 202	122 258	128 314	134 370	140 426	146 482	152 538
A 7 / LA 7	94 726	99 475	104 224	108 973	113 722	118 471		
A 8 / LA 8	83 704	87 105						
B 1	110 146	116 202	122 258	128 314	134 370	140 426	146 482	152 538
B 2	95 353	99 856	104 359	108 862	113 365	117 868	122 371	126 874
B 3	79 872	83 616	87 360	91 104	94 848	98 592	102 336	106 080
B 4	68 998	72 243	75 488	78 733	81 978	85 223	88 468	91 713
B 5	61 612	64 237	66 862	69 487				
C 1	70 390	73 254	76 118	78 982	81 846	84 710	87 574	90 438
C 2	61 142	63 767	66 392	69 017	71 642	74 267	76 892	79 517
C 3	56 993	59 241	61 489	63 737	65 985	68 233	70 481	72 729
C 4	51 429	53 540	55 651	57 762	59 873	61 984	64 095	66 206
C 5	47 387	49 351	51 315	53 279				
D 1	53 626	55 998	58 370	60 742	63 114	65 486	67 858	70 230
D 2	48 838	50 945	53 052	55 159	57 266	59 373	61 480	63 587
D 3	45 418	47 388	49 358	51 328	53 298	55 268	57 238	59 208
D 4	42 884	44 629	46 374	48 119				

b) — all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto, e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 3 568 FB è sostituito dall'importo di 3 789 FB ;

— all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto, e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 4 596 FB è sostituito dall'importo di 4 881 FB ;

— all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII, l'importo di 8 209 FB è sostituito dall'importo di 8 718 FB ;

— all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 4 105 FB è sostituito dall'importo di 4 360 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1982 :

a) all'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	251 352	264 738	278 124	291 510	304 896	318 282		
A 2	222 981	235 755	248 529	261 303	274 077	286 851		
A 3 / LA 3	184 559	195 732	206 905	218 078	229 251	240 424	251 597	262 770
A 4 / LA 4	154 943	163 664	172 385	181 106	189 827	198 548	207 269	215 990
A 5 / LA 5	127 593	135 199	142 805	150 411	158 017	165 623	173 229	180 835
A 6 / LA 6	110 146	116 202	122 258	128 314	134 370	140 426	146 482	152 538
A 7 / LA 7	94 726	99 475	104 224	108 973	113 722	118 471		
A 8 / LA 8	83 704	87 105						
B 1	110 146	116 202	122 258	128 314	134 370	140 426	146 482	152 538
B 2	95 353	99 856	104 359	108 862	113 365	117 868	122 371	126 874
B 3	79 872	83 616	87 360	91 104	94 848	98 592	102 336	106 080
B 4	68 998	72 243	75 488	78 733	81 978	85 223	88 468	91 713
B 5	61 612	64 237	66 862	69 487				
C 1	67 168	69 897	72 626	75 355	78 084	80 813	83 542	86 271
C 2	58 372	60 871	63 370	65 869	68 368	70 867	73 366	75 865
C 3	54 476	56 611	58 746	60 881	63 016	65 151	67 286	69 421
C 4	49 205	51 209	53 213	55 217	57 221	59 225	61 229	63 233
C 5	45 358	47 237	49 116	50 995				
D 1	51 310	53 555	55 800	58 045	60 290	62 535	64 780	67 025
D 2	46 752	48 751	50 750	52 749	54 748	56 747	58 746	60 745
D 3	43 587	45 447	47 307	49 167	51 027	52 887	54 747	56 607
D 4	41 167	42 793	44 419	46 045				

b) all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	118 488	133 252	148 016	162 780
	II	85 816	94 242	102 668	111 094
	III	72 013	75 251	78 489	81 727
B	IV	69 154	75 986	82 818	89 650
	V	54 185	57 798	61 411	65 024
C	VI	51 501	54 571	57 641	60 711
	VII	46 084	47 670	49 256	50 842
D	VIII	41 588	44 075	46 562	49 049
	IX	40 029	40 595	41 161	41 727

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1982, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 2 275 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

— 3 487 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

1. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1982 sono calcolate, a decorrere da tale data, per i funzionari e per gli agenti temporanei, esclusi gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

2. Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1982 sono calcolate, a decorrere da tale data, per gli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 20 di detto regime, come modificata dall'articolo 2, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 1982, la data 1° luglio 1981 di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data 1° luglio 1982.

Articolo 6

1. Con effetto al 1° maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Egitto	226,7 (1)
Israele	252,8
Turchia	115,8
Iugoslavia	142,0

2. Con effetto al 16 maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Grecia	106,8
Irlanda	92,5
Spagna	113,4
Portogallo	98,1
Siria	123,2

3. Con effetto al 1° luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui sotto elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	116,5
Germania	110,9
Francia	103,8
Grecia	102,1
Irlanda	96,0
Italia	89,7
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	107,9
Regno Unito	106,7
Spagna	110,0
Portogallo	83,4
Svizzera	140,1
Iugoslavia	126,9
New York	179,4
Washington	165,8
Canada	137,8
Giappone	173,4
Turchia	89,5
Austria	118,4
Tailandia	178,9
India	142,0
Venezuela	226,8
Cile	187,5
Australia	156,8
Marocco	124,9
Siria	155,1 (1)
Giordania	196,8 (1)
Libano	151,6 (1)
Algeria	158,7 (1)
Tunisia	124,1
Egitto	219,5 (1)
Israele	141,0

4. Con effetto al 16 maggio 1982, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di pensione che abbiano dichiarato di stabilire il loro domicilio in uno dei paesi qui sotto elencati, sono fissati come segue :

Grecia	106,8
Irlanda	92,5

5. Con effetto al 1° luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, per i titolari di pensione che abbiano dichiarato di stabilire il loro domicilio in uno dei paesi qui sotto elencati, sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	116,5
Germania	110,9
Francia	103,8
Grecia	102,1
Irlanda	96,0
Italia	89,7
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	107,9
Regno Unito	106,7

6. Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli indicati ai paragrafi 4 o 5, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 7

1. Con effetto al 1° luglio 1982, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni e alle indennità per le persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (2), sono fissati come segue :

(1) Cifra provvisoria.

(2) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 1.

Belgio	113,9
Germania	104,0
Francia	124,5
Lussemburgo	113,9
Paesi Bassi	104,2
Regno Unito	90,7

2. Se il titolare della pensione ha dichiarato di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli di cui al paragrafo 1, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1982, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario avente diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario non avente diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
da A 1 a A 3 e LA 3	1 478	696	1 016	583
da A 4 a A 8, da LA 4 a LA 8 e categoria B	1 434	650	972	508
altri gradi	1 301	607	837	419

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1982, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 ([1]) si applica un coefficiente di 2,358872.

Con effetto al 1° luglio 1982, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica, per le persone alle quali si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80, un coefficiente di 1,132395.

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1982, l'articolo 1, lettera b), e gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 372/82 ([2]) sono abrogati.

Con effetto rispettivamente al 1° maggio, 16 maggio e 1° luglio 1982, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1625/82 ([3]) sono abrogati.

Con effetto al 1° luglio 1982, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3139/82 sono abrogati.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. W. LAUTENSCHLAGER

([1]) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.
([2]) GU n. L 47 del 19. 2. 1982, pag. 13.
([3]) GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 1.